



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 104 DEL 9 FEBBRAIO 2010

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro l'8 febbraio 2010, ha adottato le seguenti decisioni

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO N. 73 della Società A.S. PIRAGINETI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 20.01.2010 (Ammenda € 150,00, punizione sportiva della gara Piragineti – Calopezzati del 16.1.2010 con il punteggio di 0 – 3 per responsabilità oggettiva).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

visti gli atti ufficiali ed il reclamo, con il quale l'AS Piragineti ha chiesto la riforma del deliberato del Giudice Sportivo limitatamente alla vittoria dell'incontro ed all'annullamento della sanzione di € 150,00 per responsabilità oggettiva e per mancata richiesta di forza pubblica;
ritenuto che nella circostanza risulta evidentemente che le sanzioni appaiono congrue ed adeguate in relazione ai gravi fatti accaduti;

P.Q.M.

rigetta il reclamo, conferma, per quanto di ragione, il deliberato del Giudice Sportivo e dispone incamerarsi la relativa tassa reclamo.

RECLAMO n. 74 della società A.S.D. TAUREANA**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 20.01.2010 (Ripetizione della gara Taureana - Piminoro del 9.1.2010).**

L'ASD Taureana ricorre avverso il sopra indicato provvedimento del Giudice Territoriale, chiedendo la vittoria per 3-0, illustrando fatti e circostanze del giorno della gara, ritenendo che il provvedimento di sospensione della gara da parte dell'arbitro è giustificato e giusto. Nel caso particolare, sostiene che: al 40' del primo tempo, al momento della seconda rete della Taureana, l'arbitro è stato circondato dai calciatori della squadra ospite; tali calciatori hanno usato toni, espressioni e comportamenti molto accesi; nel corso di tali accese discussioni, si sente il colpo forte e potente del calciatore Lanza Domenico, con mano aperta, direttamente sulla nuca dell'arbitro; che l'arbitro colpito, turbato e preoccupato per la situazione venutasi a creare e per l'aggressività dei giocatori del Piminoro, ha chiesto ad un giocatore della Taureana, che gli si era avvicinato per proteggerlo dall'aggressione, di accompagnarlo negli spogliatoi, chiudendo la partita, al momento dell'uscita dal campo, con il triplice fischio finale; solo nello spogliatoio l'arbitro ha potuto mostrare il cartellino rosso al calciatore Lanza del Piminoro; nello spogliatoio, vistosi circondato da atleti e dirigenti della squadra del Piminoro, ha chiesto ai dirigenti dell'altra squadra aiuto e soccorso venendo, pertanto, ospitato nello spogliatoio della società Taureana.

Risulta agli atti che non vi è stata presenza di forza pubblica all'interno dello stadio ed all'esterno durante lo svolgimento della partita, benché la società ospitante l'avesse richiesta;

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

visti gli atti ufficiali;

rilevato che la C.A.F., ha dichiarato, in diverse occasioni, vedasi ad esempio: 1) decisione 18.3.1999 app. S.P.Serre (sospensione della gara a causa del comportamento minaccioso ed aggressivo dei sostenitori e di taluni calciatori locali), ribadendo il principio più volte affermato dagli Organi di giustizia sportiva, in aderenza alle norme regolamentari (art.64 comma 2 delle N.O.I.F. e 7 comma 4 - vecchio testo ed.1995) del C.G.S., che "la decisione del Direttore di gara di non portare a termine l'incontro può trovare giustificazione solo in presenza di fatti tanto gravi da determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità ovvero di non consentirgli di dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio; in sostanza la situazione di pericolo deve essere reale e non semplicemente supposta e basata su impressioni del Direttore di gara"; 2) decisione 17.6.1999 app. A.S.C.Juvequense (sospensione della gara perché l'arbitro era stato colpito al volto con due manate dal un calciatore) "ed invero risulta agli atti che il Direttore di gara riportò a causa dell'aggressione, solo un lieve indolenzimento, ricevendo nell'immediatezza del fatto la piena e fattiva collaborazione di entrambe le società, sicché nella congiuntura non si era venuta a creare una situazione di pericolo incontrollabile tale da giustificare la sospensione dell'incontro"; 3) decisione 24.5.2001 app. Senato Calcio (sospensione della gara per simulazione di uno sputo verso l'arbitro con frasi minacciose, da parte di un calciatore espulso, che poi spingeva violentemente il direttore di gara con entrambe le mani al petto, costringendolo ad arretrare di alcuni passi) "secondo la giurisprudenza costante della C.A.F., perché le gare possano subire una interruzione conclusiva nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o di intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori) è necessario che questi eventi abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipante alla competizione); ed occorre, altresì, che l'arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l'impossibilità di giungere alla conclusione fisiologica della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per far cessare gli incidenti e per ricondurre la competizione sportiva nell'alveo della regolarità".

Ritenuto che nella circostanza non si siano verificati atti o situazioni tanto gravi da determinare nell'arbitro il razionale convincimento di attentati alla sua incolumità od a quella dei calciatori.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO N. 75 della Società G.S. ANTONIMINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 94 del 21.01.2010 (Ammenda di € 315,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

visti gli atti ufficiali ed il reclamo,
ritenuto che nella circostanza risulta evidentemente che le sanzioni appaiono congrue ed adeguate in relazione ai fatti accaduti;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa.

RECLAMO N. 76 della Società CALCIO CITTADELLABONIFATI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Zonale di Belvedere di cui al Comunicato Ufficiale del 20.1.2010 (Squalifica fino al 20 MARZO 2010 a carico dell'allenatore Sig.ANTONUCCI ALEARDO Aldo).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuta l'incontestabilità dei fatti accertati dal Giudice Sportivo, in ossequio al principio della fede privilegiata accordata al rapporto ufficiale di gara;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti contestati al Sig. Antonucci Aleardo Aldo, allenatore della società reclamante, responsabile di comportamento irrispettoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico dell'allenatore ANTONUCCI Aleandro Aldo fino al 22 FEBBRAIO 2010 e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 77 della Società ASD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 98 del 28.1.2010 (Squalifica calciatore LEONE Carmine per OTTO gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante che ha insistito per la riduzione della squalifica a carico del suo tesserato;
ritenuto che dal referto arbitrale risulta che il calciatore Leone Carmine al 40° del 2° t., alla notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, teneva un comportamento fortemente offensivo e minaccioso verso l'arbitro, tentando di aggredirlo fisicamente senza riuscirci per l'intervento dei compagni che lo portavano via dal terreno di gioco;
considerato che la società reclamante ha ammesso il comportamento irrispettoso tenuto dal proprio calciatore, prospettando però una versione dei fatti meno grave che escluderebbe il tentativo di aggressione, invocando a riprova la mancata menzione dell'episodio nel rapporto del Commissario di Campo;
considerato che dal rapporto arbitrale risultano chiaramente non definiti i contorni del tentativo, inteso quale il compimento di atti idonei e diretti ad aggredire il direttore di gara, non realizzatesi per ragioni indipendenti dalla volontà della gente;
trattandosi, pertanto, di protesta violenta, anziché tentativo di aggressione, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione comminata dal primo giudice;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore LEONE Carmine a QUATTRO gare effettive e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 78 della Società U.S. SAN CALOGERO**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 98 del 28.1.2010 (Inibizione fino al 27/01/2015 a carico del dirigente BERTUCCIO Nicola)**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la società reclamante la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con riduzione della sanzione inflitta;
ritenuto che il Sig. Bertuccio Nicola ha ammesso di aver colpito l'arbitro con uno schiaffo al volto, mentre il direttore di gara ha riferito di essere stato aggredito con pugni e schiaffi e di aver riportato lesioni al labbro superiore, come da certificato medico dell'ospedale di Rossano con prognosi di giorni sei per trauma contusivo;

risulta in maniera, comunque, incontestabile la grave responsabilità del dirigente, dovendo qualificarsi come condotta violenta anche un solo schiaffo al volto, tanto più se produttivo di conseguenze lesive, anche se non gravi (come nella specie);

considerato che il direttore di gara ha portato a termine la conduzione della gara;

considerato che, tuttavia, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del sig. Bertuccio Nicola e che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione adottata in prima istanza;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione inflitta al dirigente BERTUCCIO Nicola a svolgere ogni attività ai sensi dell'art.19 C.G.S. fino al 27 GENNAIO 2013 e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA il 9 FEBBRAIO 2010
